



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	Giudice rel. est.
dott. Paolo Siracusano	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo *ex* art. 26 L. Fall. avverso decreto in data 3/5/2017 del Giudice Delegato al concordato preventivo di FOX S.p.a. di RENZO e c. (CP. n. 25/2012).

Due banche hanno proposto tempestivo reclamo avverso il decreto con il quale del Giudice Delegato, rilevando come non sussistessero alterazioni delle cause legittime di prelazione ed escludendo la necessità di accantonamenti, ha disposto che venissero effettuati i pagamenti in conformità al progetto di ripartizione finale depositato dalla società in concordato; le reclamanti hanno chiesto altresì in via cautelare la sospensione o in subordine la revoca dei pagamenti eseguiti.

In particolare BPER BANCA S.p.a. si duole che (i) in spregio alle regole di diligenza e di prudenza, siano state distribuite ai creditori non già flussi positivi del concordato in continuità diretta, bensì somme ricevute dalla società debitrice in forza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi oggetto di opposizione anche da parte di BPER e ciò senza effettuare alcun accantonamento, (ii) siano stati autorizzati i pagamenti nonostante la violazione della *par condicio creditorum* in quanto il proprio credito per euro 1.499.680,88 rivendicato come prededucibile non era stato ritenuto tale e neppure si era provveduto ad effettuare un apposito accantonamento nonostante la pendenza del giudizio ordinario volto (anche) al riconoscimento di tale natura prededuttiva e (iii) non si sia fornito opportuno chiarimento circa la provenienza delle somme distribuite, dato che quanto riscosso dalle banche poteva essere solo destinato ai creditori concordatari e non ai costi della continuità, come invece in parte avvenuto.

A sua volta BANCO BPM S.p.a. ha sollevato le doglianze di cui ai punti (i) e (iii) che precedono, cui ha aggiunto che il Giudice Delegato non avrebbe (iv) esaminato le osservazioni al riparto presentate dal



BANCO stesso, come desumibile del tenore letterale del decreto gravato e (v) considerato che con i pagamenti previsti come conclusivi la società non avrebbe in realtà ottemperato alle percentuali cui si era obbligata con la proposta concordataria, neppure per il *worst case*.

Ha resistito al reclamo la società Fox S.p.a. di Renzo Bompani e C. sostenendo: a) quanto alla mancanza di un accantonamento specifico per il credito asseritamente prededucibile di BPER e per la restituzione delle somme versate in forza dei decreti ingiuntivi opposti, che BPER sarebbe decaduta dalla possibilità di dolersene, non avendo impugnato il decreto del Giudice Delegato del 24/2/2017 che aveva già rigettato la richiesta di tale accantonamento e, in via gradata nel merito, l'inapplicabilità dell'art. 113 L. Fall. e in ogni caso la natura non concorsuale del credito di BPER; b) la genericità e l'infondatezza della censura *sub (iii)* anche e soprattutto per essere la distribuzione delle somme avvenuta sotto il controllo degli organi della procedura; c) quanto all'inadempimento della proposta concordataria (censura *sub (v)* di BPM), che tali doglianze dovevano trovare sede nel giudizio di risoluzione del concordato, peraltro già incardinato dallo stesso BPM; d) quanto alla censura *sub (iv)* di BPM, che l'omessa indicazione delle osservazioni presentate dalla banca doveva ritenersi un mero rifiuto del provvedimento del Giudice Delegato, dato che sulle stesse il Giudice aveva comunque preso posizione facendo altresì rinvio al parere del Commissario Giudiziale che si era diffusamente espresso al riguardo.

La resistente ha dato altresì atto che i pagamenti erano già avvenuti, ad eccezione di quelli verso le banche reclamanti che si erano rifiutate di fornire i dati per l'accreditamento delle somme.

Si sono costituiti nel presente procedimento Unicredit S.p.a., Cerlini Imballaggi S.r.l., Rizzato S.p.a., Nuova Saimpa Srl, Consorzio Ferrara Trasporti Scrl, OFG Srl, VI.MEC. di Viappiani Ing. Remo & C. snc, Zagni Aldo srl, COSMA S.r.l., BTB S.r.l. i quali hanno tutti chiesto il rigetto dei reclami.

Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori inclusi nel riparto, in quanto controinteressati al reclamo.

All'udienza del 20/9/2017, verificata la regolarità delle notifiche, le parti hanno concluso come in atti e il Collegio si è riservato di decidere.

I reclami devono essere rigettati.

Il mancato riferimento nel decreto gravato alle osservazioni di BPM non ha alcun rilievo, posto che il Giudice Delegato ha succintamente ma compiutamente motivato la propria decisione di far eseguire i pagamenti, con ciò prendendo posizione anche sulle doglianze della banca.

Le censure di BPER circa la mancata previsione di accantonamenti per la restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per il credito asseritamente prededucibile sono tardive, in quanto, essendo state dalla banca già formulate il 14/2/2017 quale membro del C.d.c. in sede di parere al



progetto riparto finale, su tali richieste il Giudice Delegato si è espresso negativamente con decreto del 24/2/2017 non impugnato dalla odierna reclamante.

La mancata previsione da parte del Giudice Delegato di un accantonamento quantomeno prudenziale ovvero della costituzione di un fondo rischi per le somme versate in virtù dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed opposti, censurata da BPM nel proprio reclamo, non costituisce in alcun modo vizio del provvedimento gravato, dato che nessuna disposizione della legge fallimentare prevede l'obbligatorietà in fase esecutiva del concordato di accantonamenti siffatti, risultando pacificamente inapplicabile l'art. 113 L. Fall. (norma peraltro di stretta interpretazione anche nell'ambito del fallimento e relativa solo ai riparti parziali); l'esigenza che la banca reclamante vorrebbe garantire mediante l'accantonamento (possibilità di ottenere la restituzione delle somme qualora risultassero indebitamente versate) trova peraltro tutela attraverso eventuali rimedi ordinari, tenuto conto del fatto che il concordato proposto da FOX S.p.a. non è liquidatorio, ma in continuità c.d. diretta, ragione per cui non vi è il rischio che distribuito l'attivo non residui più nulla su cui soddisfarsi. Quanto alla previsione di un apposito fondo rischi nella contabilità della società proponente, si tratta di una scelta gestionale che non può certo essere imposta dal Giudice Delegato.

Le questioni relative al *quantum* di soddisfacimento dei creditori e all'esattezza dell'adempimento della proposta anche con riferimento all'origine della provvista per l'effettuazione dei pagamenti non possono essere oggetto di reclamo avverso il decreto del Giudice che abbia esclusivamente autorizzato i pagamenti da parte della società in concordato e sono dunque inammissibili, trovando la propria collocazione in sede di giudizio ordinario ovvero nel giudizio per la risoluzione del concordato. E di ciò il Giudice Delegato ha reso edotti i creditori nel proprio decreto 3/5/2017 facendo seguire alla disposizione sui pagamenti l'inciso "ferma restando ogni valutazione circa la completa esecuzione del concordato e/o la sua risoluzione per inadempimento".

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate.

Al rigetto dei reclami consegue, stante la natura impugnatoria del rimedio, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta i reclami.

Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.



Così deciso in Modena nella Camera di consiglio del 20/9/2017

Il Presidente
dott.ssa Emilia Salvatore

IL CASO.it

